



TRIBUNALE DI GORIZIA

Oggetto: Tavolo tecnico sulle procedure esecutive e concorsuali

VERBALE DELLA RIUNIONE

dell' 11 marzo 2025 ore 15:00

Con la presenza di:

Presidente del Tribunale dott. Riccardo Merluzzi;

Giudice delegato e delle esecuzioni immobiliari dott.ssa Martina Ponzin;

per gli avvocati:

Pietro Becci, Monica Bassanese; Alessandra Stener (verbalizzante);

per i dottori commercialisti:

Luca Campestrini, Andrea Pobega, Alessandro Culot.

Vengono trattati i seguenti punti:

a) Protocollo con Agenzia Entrate relativo alla procedura di tassazione dei decreti di trasferimento.

È in corso di perfezionamento il Protocollo con Agenzia Entrate relativo alla procedura di tassazione dei decreti di trasferimento, i cui passaggi sono stati già stati individuati assieme alla dott.ssa Ilaria Parlange, la quale riferisce che non vi sono particolari problemi di attuazione dal lato Cancelleria. Si è discusso del Protocollo anche con i Conservatori degli Uffici Tavolari, che nulla oppongono al fatto che il decreto di trasferimento venga in futuro firmato digitalmente.

In questo caso, detto atto sarà firmato digitalmente solo dal G.E. e non vi sarà più la controfirma da parte della Cancelleria, controfirma che – come chiarito dalla dott.ssa Ilaria Parlange – era finora richiesta dall'Ufficio Tavolare, ma non sarà più necessaria in caso di provvedimento firmato digitalmente dal Giudice e successivamente registrato all'Agenzia Entrate.

Anche Agenzia Entrate vede favorevolmente la creazione del Protocollo in questione.

Dopo la revisione finale del testo, si provvederà a diffondere quanto prima il nuovo Protocollo a tutti i soggetti coinvolti, compresi i delegati alle vendite che operano presso il Tribunale di Gorizia.

Il G.E. richiede che il file word del decreto di trasferimento contenente la bozza predisposta dal professionista delegato (depositato in formato pdf in pct) le venga inoltrato anche a mezzo e-mail, nel caso fosse necessario apportarvi delle modifiche.

b) Iter relativo alle modalità di liquidazione delle note spese degli ausiliari del G.E. in caso di estinzione anticipata della procedura esecutiva per rinuncia agli atti delle parti.

L'avv. Monica Bassanese riporta il caso delle note spese chieste dal creditore pignorante agli ausiliari (perito, custode, professionista delegato) per poter presentare la rinuncia agli atti, al fine di avere preventivamente certezza dei costi della procedura posti a suo carico in ipotesi di estinzione anticipata, prassi da coordinare con l'art.632 c.p.c., ai sensi del quale, solo con l'ordinanza che pronuncia l'estinzione – e quindi solo dopo la rinuncia – il Giudice dell'esecuzione provvede alla liquidazione dei compensi; rappresenta la necessità di condivisione di un iter approvato dal G.E. stabilendo in tali casi una modalità operativa in relazione alle liquidazioni delle note spese degli ausiliari che dovrebbero ottenersi prima che avvenga l'estinzione della procedura per rinuncia agli atti, al fine di fornire alle parti una certezza dei costi da sostenere al momento della predisposizione dell'accordo conciliativo.

La dott.ssa Martina Ponzin, richiamato l'art. 632 c.p.c., non ritiene opportuno emettere un decreto di liquidazione prima che venga depositata la dichiarazione di rinuncia.

In pratica, se c'è una prospettiva di estinzione soltanto informale, il G.E. non provvede con decreto di liquidazione, che è titolo esecutivo e non può essere oggetto di modifica e/o revoca da parte del medesimo G.E. con evidenti disguidi anche pratici in caso di successiva prosecuzione della procedura esecutiva.

Si stabilisce pertanto la seguente modalità operativa:

- in caso di accordo tra le parti per la chiusura anticipata della procedura esecutiva, il creditore chiede agli ausiliari di emettere una nota spese *pro forma* conforme ai parametri normativi;
- la nota spese *pro forma* emessa dagli ausiliari dovrà essere depositata nel fascicolo telematico: una volta esaminata, il G.E. emetterà un c.d. "visto / nulla osta";
- una volta ottenuto il visto del G.E., le parti potranno liberamente provvedere al pagamento dei compensi degli ausiliari in conformità agli accordi conclusi, fuori dalla procedura esecutiva, tra creditore e debitore;
- quando il creditore depositerà nel fascicolo telematico la dichiarazione di rinuncia ai fini dell'estinzione, si dovrà specificare se gli ausiliari sono stati pagati (allegando anche la prova dei pagamenti delle varie note spese precedentemente viste dal

Giudice oppure una dichiarazione degli ausiliari di non aver null'altro da pretendere). In tal caso il G.E. emetterà subito il provvedimento di estinzione. In caso di assenza di prova circa il pagamento degli ausiliari, il G.E. provvederà all'emissione del decreto di liquidazione.

c) Iter da seguire per l'approvazione del progetto di riparto nelle esecuzioni immobiliari...

Nelle esecuzioni immobiliari c.d. "Cartabia", la Dott.ssa Martina Ponzin conferma che non servirà più presentare istanza per la dichiarazione di esecutività del progetto di riparto. Nelle ordinanze di vendita delegata post-Cartabia, infatti, è previsto che il delegato provveda:

1. alla trasmissione al Giudice dell'esecuzione del progetto di distribuzione mediante deposito in cancelleria;

2. una volta ricevuta la comunicazione dal Giudice dell'esecuzione prevista dall'art. 596, co. 2, primo periodo, c.p.c., alla fissazione della data per la comparizione dinanzi a sé dei creditori e del debitore, nonché alla comunicazione circa l'avvenuto deposito del progetto di distribuzione recante altresì l'indicazione della data fissata per l'approvazione del progetto;

3. all'audizione delle parti e all'eventuale approvazione del progetto;

4. visto l'art. 598, co. 2, c.p.c., nel caso in cui sorgano contestazioni in sede di approvazione del progetto il fascicolo sarà, tuttavia, rimesso al giudice dell'esecuzione; diversamente, che il delegato, visto l'art. 598, co. 1, c.p.c., se dinanzi a lui il progetto è approvato o si raggiunge l'accordo tra tutte le parti, ne dia atto nel processo verbale e ordini il pagamento delle singole quote entro sette giorni.

... e nelle liquidazioni giudiziali.

Per i riparti da approvare nelle liquidazioni di patrimonio disciplinate dalla legge del 27.01.2012 n.3, in assenza di una normativa specifica, in analogia a quanto attualmente previsto dal Codice della Crisi per le liquidazioni giudiziali e controllate, si segue un procedimento inverso: il liquidatore comunica il progetto di riparto al debitore e ai creditori, dando termine non superiore a giorni quindici per osservazioni. In assenza di contestazioni, egli comunica il progetto di riparto al giudice, che ne autorizza l'esecuzione (v. art. 275 Codice della crisi d'impresa).

d) Corso di aggiornamento ai sensi dell'articolo 179ter comma 7 disp.att.c.p.c..

Si comunica che l'Unione Triveneta dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati ha attivato, dal 10 marzo 2025, il 2° corso per la conferma dell'iscrizione nell'elenco dei delegati alle vendite e custodi giudiziari. Informazioni al seguente link: <https://avvocatitriveneto.elearning->

center.it/Modules/CallForPapers/PublicSubmitRequest.aspx?type=RequestForMembership&View=None&idCall=13

e) Informazioni in Cancelleria delle Esecuzioni.

La dott.ssa Ilaria Parlangei invita il gruppo di lavoro a far circolare i verbali del tavolo tecnico, anche pregressi, tra gli iscritti all'elenco dei delegati tramite i relativi Ordini di appartenenza. Si ricorda che essi vengono pubblicati anche sul sito dell'Ordine degli Avvocati di Gorizia al seguente link: <https://www.avvocatigorizia.it/node/1293>

Per i verbali più risalenti, inviati comunque sempre via mail agli interessati, si cercherà di predisporre uno specchietto riassuntivo.

Si invita inoltre i delegati a non recarsi a chiedere informazioni operative in Cancelleria delle Esecuzioni, ma a confrontarsi direttamente con i Colleghi del tavolo tecnico.

f) Richieste del G.E. relative alla fase finale della procedura.

Il Giudice dell'Esecuzione invita i delegati a depositare, in allegato alla relazione-rendiconto finale, anche l'estratto conto o la lista movimenti del conto della procedura dal momento della sua apertura e fino alla sua chiusura.

Viene quindi discusso il da farsi nel caso in cui al G.E. "sfugga" una voce di spesa (corrispondente ai soli esborsi/anticipazioni, esclusi i compensi e le spese imponibili) in sede di calcolo della liquidazione spettante agli avvocati dei creditori procedenti e intervenuti: in pratica, ci si chiede se il delegato possa aggiungere la voce mancante qualora il Giudice non l'abbia inserita.

Viene indicata la seguente soluzione operativa: il delegato, in sede di predisposizione del riparto, deve controllare la congruità degli esborsi liquidati dal G.E.; se quest'ultimo, per errore o dimenticanza, non ha tenuto conto di alcune spese documentate e inerenti alla procedura sostenute dai creditori, qualora il relativo esborso sia coerente, congruo e giustificato, il delegato viene autorizzato in via preventiva dal G.E. ad inserirlo in autonomia. In tal caso, il delegato avrà cura di evidenziare, nel progetto di distribuzione trasmesso al G.E. ex art. 596 co. 1 c.p.c., le spese aggiunte rispetto a quelle liquidate dal G.E. così da permettere un ultimo vaglio da parte del giudice, come previsto dall'art. 596, co. 2, c.p.c..

g) Compenso dei delegati nelle esecuzioni esattoriali.

Si chiarisce che il compenso dei delegati nelle esecuzioni esattoriali deve essere posto interamente a carico dell'aggiudicatario.

h) Modulistica aste sul sito del Tribunale.

A fronte della segnalata mancanza, si concorda nell'inserire quanto prima sul sito del Tribunale, nella sezione relativa alla modulistica, il modulo della dichiarazione antiriciclaggio per le entità diverse dalle persone fisiche.

i) Compenso custode: possibile aumento.

Il G.E. chiarisce che, all'esito di un numero considerevole di viste del compendio pignorato effettuato a cura del custode, l'attività di quest'ultimo può venire valorizzata, in sede di quantificazione del compenso, mediante la richiesta dell'aumento per eccezionale difficoltà fino al massimo del 20% previsto dalla specifica normativa (art. 2, c. 5, DM 80/2009).

l) Pubblicità sui siti c.d. "generalisti".

Viene segnalato il fenomeno per il quale su siti generalisti (idealista, bakeca, immobiliare) compaiono avvisi di vendita con l'indicazione, come referente, di persona diversa rispetto al professionista delegato. In pratica, l'utente viene orientato a contattare un soggetto diverso dal custode/professionista delegato.

Da notizie assunte, risulta che tali soggetti richiedano poi un compenso che può essere anche significativo per il servizio espletato.

Ci si riserva di approfondire la questione con i referenti dei siti di pubblicità.

* * *

Il Presidente Dott. Merluzzi fissa la prossima riunione il giorno **martedì 17 giugno 2025 ore 15.00.**

I lavori si chiudono alle ore 16:30.

Il Presidente del Tribunale dott. Riccardo Merluzzi



Il Giudice delegato e delle esecuzioni dott.ssa Martina Ponzin



La verbalizzante avv. Alessandra Stener

Firmato digitalmente da

ALESSANDRA STENER

C = IT
Data e ora della
firma: 21/03/2025
08:48:25

